

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per l'e-commerce agricolo per tutte le reti?

di Luigi Scappini



Seminario di specializzazione
**TURISMO RURALE: AGRITURISMO,
ENOTURISMO E OLEOTURISMO**
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

La pandemia iniziata lo scorso anno e tutt'ora in corso ha modificato il modo di pensare delle **aziende**, anche in ragione delle cambiate **abitudini dei consumatori**.

In tal senso, anche nel **settore primario**, nonostante le evidenti **limitazioni** direttamente collegate alla tipologia di prodotto (soprattutto quando si deve garantire la freschezza e la conservazione), ampio sviluppo ha avuto l'utilizzo di siti di **e-commerce**.

Il Legislatore, conscio delle difficoltà di approntare un efficiente sistema di vendita *online*, con la **Legge di bilancio per il 2021** ha **previsto**, per il settore primario, un **credito di imposta** per la **realizzazione** o l'**ampliamento** di **infrastrutture informatiche** finalizzate al **potenziamento** del **commercio elettronico**.

Tale forma di commercializzazione può rappresentare, soprattutto nei settori dove i prodotti sono soggetti ad **accise**, un'**arma a doppio taglio** in quanto, se è vero che con un *click* si raggiungono potenziali clienti in tutto il mondo, è possibile che vi siano implicazioni, da un punto di vista fiscale, che comportano **aggravi economici in capo alle aziende venditrici** che potrebbero rendere l'operazione non così vantaggiosa.

La norma introdotta con il [comma 131](#) della Legge di bilancio 2021, probabilmente conscia sia di questa problematica, sia della ritrosia del settore, prova a **incentivare** tale percorso, **riproponendo**, con alcuni accorgimenti, il **credito** d'imposta di cui all'[articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014](#), spettante per il potenziamento del commercio elettronico.

I **fondi** messi a disposizione ammontano a **5 milioni** di euro **annuali** per il triennio **2021-2023** e sono destinati al solo **settore agricolo e agroalimentare**, con il preciso obiettivo di **migliorare le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale**, per la creazione, ove occorra, di **depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri**, gestiti dagli **organismi associativi**, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini

dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

L'[articolo 3 D.L. 91/2014](#) (il c.d. Decreto Competitività) riconosce un credito d'imposta nella **misura del 40%** delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque **non superiore a 50.000 euro**.

La particolarità della norma si rinviene nel **perimetro soggettivo**, essendo individuati, infatti, quali possibili fruitori le **reti di imprese agricole e agroalimentari** costituite ai sensi dell'[articolo 3 D.L. 5/2009](#), anche **costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi** o aderenti ai disciplinari delle strade del vino di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), L. 268/1999](#).

In questo modo, il Legislatore intende dar credito a iniziative che vedano coinvolti **più soggetti** per cercare di **aggregare** il più possibile gli operatori del comparto primario, che da sempre scontano una limitata dimensione rispetto ai *competitors* comunitari (e non solo) e che spesso sono restii ad unirsi con altri soggetti.

Con **provvedimento** direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro **30 giorni** decorrenti dal 1° gennaio 2021, saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità** di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

La norma è abbastanza asciutta nel richiamare il concetto di **rete**, ma la domanda che bisogna porsi è se tutte le tipologie di rete possono avere **accesso al credito**.

Nel tempo, infatti, si sono andate a sviluppare **due** differenti **forme** di rete: una prima **c.d. "leggera"** e una seconda c.d. **"pesante"**, in quanto si caratterizza per il **riconoscimento della soggettività giuridica** e la conseguente produzione un reddito a lei imputabile in via autonoma.

Stante il **dato letterale** della norma si ritiene che il **credito** di imposta sarà **fruibile anche** a mezzo di semplici **reti contratto** senza dover appesantire e rinforzare troppo il legame tra i vari soggetti.

Del resto, **scopo** della rete, nel caso di specie, sarebbe quello di **implementare** i **canali** attraverso i quali "fare *business*" cercando di **abbattere i costi** attraverso una distribuzione tra tutti i soggetti e la fruizione di un incentivo sotto forma di credito di imposta.

Discorso diverso, invece, ad esempio, deve essere fatto nel caso del credito di imposta **c.d. Transazione 4.0.** che si ritiene **azionabile** attualmente alle sole **reti soggetto**.

In tal senso depone il **dato letterale** ma, a parere di chi scrive, **non la ratio della norma**.

Il [comma 1051](#) della **L. 178/2020** testualmente richiama "*Tutte le imprese residenti nel*

territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa", ragion per cui, per fruire del credito è necessario essere un **soggetto titolare di un reddito**; altro discorso è la cedibilità ai soci.

Transazione 4.0 ha l'obiettivo di **accompagnare** le **imprese** verso un **nuovo modo** di **produrre**, sfruttando alta **tecnologia**.

Le **reti** sono nate **anche** per **questo**: dare la possibilità anche ai piccoli, tramite **sinergie** e **condivisione** dei **costi**, di **accedere** a servizi e **tecnologie** altrimenti economicamente **insostenibili**.

Ecco che allora, soprattutto per il **settore primario**, dove le reti si sono sviluppate prevalentemente in forma di rete contratto, si dovrebbe interpretare in **senso estensivo la norma**, dando la possibilità a tali reti di **effettuare gli investimenti** e **ripartire il credito in proporzione ai vari retisti aderenti**.